

# LE SOCIETA' SPORTIVE TRA NORMATIVA SPECIALE E DISCIPLINA CODICISTICA

di Guido Vidiri

Le Società N. 6/1991, Pag. 750

La legge 23 marzo 1981, n. 91, fornisce una risposta al problema della natura giuridica delle società sportive, recependo una esigenza che era stata da più parti avvertita. L'art. 10 di detta legge obbliga, infatti, le società sportive a costituirsi nella forma della società per azioni o a responsabilità limitata, al fine di potere stipulare contratti con gli atleti professionisti (primo comma), e dispone altresì che l'atto costitutivo debba prevedere il reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva (secondo comma). Quest' ultima disposizione, ricollegabile al divieto dei soci di percepire utili in sede di liquidazione della società (art. 13, secondo comma), porta ad escludere nei sodalizi sportivi ogni scopo di lucro, il cui perseguimento è sembrato inconciliabile con lo spirito e le finalità dell'attività agonistica.

E' stato puntualmente affermato che per effetto dell'intervento legislativo «il fine sportivo viene a coincidere con l'oggetto della società, il suo scopo-fine con lo scopo-mezzo», ed è stato anche aggiunto, a più completa precisazione di tale assunto, che «finalità della società sportiva non è quella di conseguire profitti mediante l'esercizio dello sport» ma esclusivamente quella «di potenziare lo sport mediante lo sfruttamento degli aspetti economici dell'attività sportiva» [1](#).

Una siffatta scelta legislativa ha alimentato unanimi critiche.

E' stato osservato come costringere la gestione di tali società negli innaturali confini della «non lucratività» significhi disincentivare l'economicità della gestione, divenendo forte il rischio che i sodalizi sportivi finiscano per essere gestiti non già dall'homo oeconomicus, ossia da chi predispone risorse economiche per conseguire risultati pur essi economici, ma dall'homo ludens, che si immagina l'impresa sportiva alla stregua del gioco spettacolo che essa fornisce [2](#). E, sempre in senso critico, è stato aggiunto che attualmente lo sport professionistico per la sua enorme diffusione è abbinabile a notevoli mezzi economici, di una efficiente organizzazione e di una amministrazione a carattere manageriale, sicché sembra ingenuo ed utopistico ritenere che i soci dei sodalizi sportivi, ed in particolare quelli che rivestono incarichi di preminenza e responsabilità negli organi direttivi ed amministrativi, siano indotti a limitare i propri impegni professionali ed a rischiare ingenti capitali sulla base della sola visione «ideale e romantica» dell'attività sportiva [3](#).

Le critiche mosse alla legge n. 91/1981 hanno così condotto alla formulazione di proposte legislative dirette a modificarne il contenuto, oltre che nell'ambito lavoristico, dove si è sostenuta l'opportunità di trasformare l'atleta professionista da lavoratore subordinato in autonomo [4](#), anche in quello societario, dove si è invece sottolineata l'esigenza di inserire all'interno di una legge quadro dell'attività sportiva una specifica regolamentazione capace di sottrarre le società sportive - in ragione delle loro peculiari connotazioni - alla legislazione di diritto comune [5](#).

La dottrina da parte sua non ha mancato di avvertire la necessità di un intervento chiarificatore capace di garantire alla materia in esame rassicuranti margini di certezza. In questa direzione si è auspicata l'introduzione di una nuova società di diritto speciale, cui andrebbe estesa, per tutto quanto non derogato dalla specifica normativa, la disciplina della gestione patrimoniale prevista per le società di capitali [6](#). Si è pure prospettata la convenienza di approdare, al fine di evitare i gravi inconvenienti dell'attuale sistema, all'utilizzazione della forma della «associazione sportiva a responsabilità limitata», ed alla sua sottoposizione alle disposizioni sulla società per azioni, escluse

quelle che trovano la loro ragione giustificativa nelle finalità di lucro proprie delle società di capitali [7](#). Si è da ultimo suggerito di far ricorso per le società sportive che lo desiderassero, e quindi senza alcuna imposizione forzosa, ad una speciale forma di cooperativa «avente natura di solidarietà sociale e lo scopo di soddisfare interessi sportivi», con l'esclusione di qualsiasi ripartizione di utili fra i soci e la devoluzione al potenziamento della struttura sociale degli eventuali avanzi di bilancio [8](#). Allo stato non si può però fare a meno di constatare che la legge n. 91/1981 presenta numerose zone d'ombra in quanto non solo non è riuscita a risolvere la difficile e vecchia problematica sulla natura delle società sportive, intorno alla quale è sorto un più acceso dibattito, ma per la sua incompletezza ha anzi alimentato differenti opinioni in relazione ai limiti di utilizzabilità della normativa generale sulle società di capitale, creando così incertezze incidenti negativamente sull'efficienza del generale assetto dell'organizzazione sportiva.

### Natura giuridica delle società sportive

La tematica della natura delle società sportive risulta intimamente influenzata dalle numerose e variegata opinioni formatesi intorno alla individuazione degli elementi richiesti per la configurabilità dello schema societario.

Come è noto, una parte della dottrina commercialistica ritiene lo scopo di lucro presupposto di qualificazione del contratto societario ed assegna a tale presupposto un contenuto esclusivamente economico, richiedendo che i soci vengano mossi da ben definite finalità di incremento patrimoniale. Altra parte della dottrina, invece, condividendo la teoria del «lucro indiretto», sostiene che una devoluzione degli utili ad uno scopo ulteriore proprio dei soci importa, in definitiva, devoluzione ai soci, sicché anche la mancata distribuzione degli incrementi patrimoniali ed il loro impiego a finalità diverse, purché comuni ai soci, concretizzano una destinazione sostanzialmente conforme alla previsione dell'art. 2247, codice civile.

Alcuni Autori, condividendo il primo indirizzo, hanno sostenuto che una società, come quella sportiva, che rinuncia alla distribuzione degli utili tra i soci, ha solo la veste di società di capitali, mentre nella realtà assume la causa e la configurazione di una vera e propria associazione [9](#). Altri autori, in linea con la tesi favorevole ad ampliare la portata ed il significato dello scopo lucrativo, sono giunti invece ad opposte conclusioni. Hanno affermato, infatti, la non necessarietà di un fine prettamente speculativo per la configurabilità di una società, essendo di contro sufficiente da parte dei soci l'esercizio di una attività economica con caratteri di impresa e la loro partecipazione ai risultati di tale attività, con la conseguenza che la mancata ripartizione degli utili nei sodalizi sportivi non esclude che ci si trovi di fronte ad un particolare fenomeno societario in cui la gestione collettiva realizza un interesse comune non economico, quale quello, ad esempio, di riuscire ad organizzare una prestigiosa squadra di calcio, capace di gareggiare con successo in tornei nazionali ed internazionali [10](#).

Come ho in altra sede sostenuto, appare discutibile attribuire all'istituto societario, regolato dal codice civile, il ruolo di «modello qualificatorio» sulla base del quale definire la natura della società sportiva [11](#), dimenticando così che nel nostro sistema normativo si sono venuti gradualmente a formare numerosi ordinamenti settoriali, micro-sistemi di norme (leggi sul rapporto di lavoro, leggi sui contratti agrari, leggi sulla locazione di immobili urbani), con proprie ed autonome logiche, che hanno indotto qualificata dottrina a parlare della nostra epoca come di età della decodificazione, di una età cioè nella quale il codice civile subisce un rovesciamento di funzioni rivelandosi, «non diritto

generale, ma residuale, non disciplina di fattispecie più ampie, ma di fattispecie vuote, prive, cioè, di quegli elementi di fatto, di quelle note individuanti, che suscitano l'emersione di nuovi principi nelle leggi speciali» [12](#).

Ribadendo, quindi, quanto già ho avuto occasione di affermare, anche se il codice civile non può considerarsi ridotto ad un ruolo marginale, è certo tuttavia che i suoi spazi applicativi stanno subendo un progressivo processo di erosione che, riscontrabile agevolmente in relazione a numerosi istituti e ad interi complessi di rapporti, si evidenzia, a ben vedere, anche con riguardo alle società di capitali [13](#).

Le società per azioni - che delle società di capitali costituiscono senza alcun dubbio il tipo economicamente più rilevante - sorte a sostegno della classe imprenditoriale per permettere attraverso procedure di etero-finanziamento la formazione di grossi capitali da investire nei commerci e nell'industria, hanno visto mutare la propria funzione. Tali società sono infatti oggi, in epoca di grande sviluppo capitalistico, capaci, nella maggior parte dei casi, di auto-finanziarsi e godono sovente, in ragione degli stretti legami esistenti tra fenomeni di macro-economia e di rilevanza sociale, di notevoli finanziamenti pubblici attuati nelle più diverse forme [14](#).

Sotto altro versante all'alterazione dell'originaria funzione non è certo estranea la frequenza con la quale le società per azioni vengono ad operare in aree di rilevanza pubblica (ad es.: attività bancarie, assicurative, editoriali di quotidiani o periodici) nelle quali interessi privati di natura economica vengono ad intrecciarsi intimamente con interessi superindividuali facenti capo a vaste categorie di cittadini, che non possono non essere oggetto di particolare attenzione e di specifica tutela normativa.

A ben vedere, in un siffatto processo le società sportive segnano, per l'assenza di ogni scopo di lucro, il punto di più estesa divaricazione dallo schema codicistico delle società di capitali, presentando più marcati caratteri differenziali rispetto ad altre società che hanno ricevuto pur esse, in considerazione del settore in cui operano, una specifica regolamentazione in più punti divergente da quella generale.

In un tale contesto il perdurare del dibattito sulla natura giuridica delle società sportive rischia di tradursi in una mera esercitazione teorica se induce a trascurare problemi, che nella realtà fattuale hanno assunto particolare rilevanza. Ed invero, al di là di pur apprezzabili intenti qualificatori, nella materia in esame appare consigliabile un approccio che, privilegiando l'esigenza di coordinare la normativa diretta a disciplinare il fenomeno sportivo con il sistema codicistico (cui deve - pur nei ridotti ambiti applicativi cui si è fatto cenno - continuarsi a fare riferimento), proceda ad individuare l'effettiva regolamentazione delle società sportive, segnalando nel contempo difetti e/o carenze normative, che quasi dieci anni di applicazione della legge n. 91/1981, hanno finito per mettere in maggior evidenza.

#### Costituzione e affiliazione

Un discorso che voglia seguire un ordinato iter argomentativo nella direzione in precedenza indicata deve fare riferimento alle tre fasi essenziali della vita delle società sportive: costituzione, gestione e scioglimento.

Una particolare attenzione merita il momento genetico nel quale si è attuato un coordinamento tra discipline di diversa origine e natura, che è stato visto come procedimento di «emersione» a livello di diritto statale dell'ordinamento sportivo [15](#), ma che, a ben vedere, attua una stretta e reciproca

compenetrazione di normative che permette alle società sportive di operare in una duplice e distinta dimensione.

L'art. 10, terzo comma, della legge n. 91/1981, statuisce che, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2330, codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

L'affiliazione, da inquadrarsi nell'ambito delle ammissioni amministrative [16](#), viene a porsi come «condizione necessaria per la costituzione della società ai sensi dell'art. 2329, terzo comma, codice civile» [17](#) e «punto di passaggio essenziale per la procedura per l'ottenimento della personalità giuridica» [18](#).

In tal modo il riconoscimento della società sportiva risulta direttamente condizionato dalla decisione degli organismi federali di accogliere, nella propria struttura organizzativa, sodalizi ritenuti capaci di perseguire i fini istituzionali dello sport professionistico.

L'ordinamento sportivo viene pertanto a condizionare in maniera decisiva l'acquisto della soggettività della società sportiva nell'ordinamento statale. Quest' ultimo influenza, a sua volta, in via diretta ed immediata la vita delle società sportive, potendo finanche porre fine alla loro legittimazione ad operare in qualità di soggetti di diritto sportivo, come si evince chiaramente dal disposto dell'art. 13, legge n. 91/1981, che conferisce al tribunale, seppure previa richiesta della federazione nazionale, il potere di mettere in liquidazione la società.

Forse la ragione principale degli inconvenienti cui ha dato origine sul piano applicativo la legge n. 91/1981, risiede proprio nella mancata presa d'atto da parte del legislatore dell'esigenza di non mortificare oltre il dovuto la naturale propensione dell'ordinamento sportivo ad autoregolamentarsi in ragione della specificità della materia da disciplinare.

La scarsa permeabilità dell'ordinamento sportivo si è avvertita anche sul piano processuale dal momento che il convergere di normative diverse nella regolamentazione di identici istituti ha moltiplicato le occasioni del ricorso agli organi della giustizia ordinaria e di quella amministrativa, i cui lunghi tempi di decisione mal si addicono all'esigenze dell'agonismo sportivo a livello professionistico che, per svilupparsi in manifestazioni programmate e ravvicinate nel tempo (si pensi, ad esempio, per quanto riguarda il calcio ai vari tornei che si svolgono in una stessa stagione), richiede procedure snelle, non appesantite da eccessivi formalismi e capaci di apprestare interventi immediati.

E proprio quanto avviene in sede di costituzione della società sportiva mostra la fondatezza del precedente assunto.

Anche se continua a costituire oggetto di opinioni contrastanti la natura delle federazioni [19](#), è di contro da tutti ritenuto che la legge n. 91/1981, ha ad esse attribuito specifiche potestà pubbliche, tra le quali rientra quella di provvedere alla affiliazione delle società sportive per gli effetti di cui all'art. 10, legge n. 91/1981 [20](#). L'agire da parte delle federazioni in tale settore trova la sua ragione nell'esigenza di esercitare un controllo pubblico sui sodalizi sportivi al fine di evitare che venga compromessa l'esigenza di salvaguardare e potenziare l'ordinato sviluppo dello sport.

Consegue da quanto ora detto che sono ravvisabili in materia unicamente interessi legittimi azionabili, dopo il ricorso alla giunta esecutiva del CONI, innanzi al giudice amministrativo, attesa l'attribuzione alla federazione del potere di procedere, sulla base di valutazioni autonome e discrezionali, alla concessione della richiesta affiliazione [21](#).

Uno stesso iter procedurale va seguito in caso di revoca dell'affiliazione disposta dalla federazione «per gravi infrazioni dell'ordinamento sportivo» (art. 10, sesto comma, legge n. 91/1981). Tale

provvedimento determinando «l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva» (art. 10, settimo comma, legge n. 91/1981) ed impedendo, conseguentemente, alle società sportive il conseguimento dell'oggetto sociale finisce per funzionare, alla stregua dell'art. 2248, codice civile, come causa di scioglimento [22](#).

Orbene, i tempi entro i quali la giustizia amministrativa perviene alle definitive conclusioni rischiano di concretizzare in detta materia una denegata giustizia in quanto i provvedimenti con i quali si decide l'espulsione di una squadra dalla federazione nazionale e le si impedisce la partecipazione al campionato provocano danni che diventano irreversibili se non sono eliminati con tempestive decisioni [23](#). Ed identico discorso può essere fatto - in ragione dei tempi ravvicinati in cui si svolge l'attività agonistica a livello professionistico - anche in relazione ai provvedimenti amministrativi di radiazione degli atleti dai ruoli federali [24](#).

Ma l'applicazione della legge n. 91/1981 ha manifestato inconvenienti non meno gravi anche sul versante del diritto sostanziale.

L'art. 2 della suddetta legge introduce una differenziazione tra sportivi professionisti e dilettanti basata su di un intervento qualificatorio delle federazioni, che ha in concreto portato a sovrapporre a numerose attività - quali l'atletica, la pallavolo ed il basket (praticate a livello professionale da un numero sempre crescente di atleti) - «l'etichetta di dilettantismo, ignorando volutamente una realtà che, almeno a certi livelli di prestazioni, non può non esser considerata in tutto e per tutto professionistica» [25](#).

L'art. 3 della legge n. 91/1981, derogando ai comuni criteri distintivi tra lavoro subordinato ed autonomo, ha posto poi regole tipizzate ai fini della identificazione della natura del rapporto dell'atleta con una scelta che mostra una evidente propensione a privilegiare la fattispecie della locatio operarum e che si rivela sicuramente apprezzabile per i notevoli vantaggi che offre in termini di certezza del diritto [26](#).

Orbene, come si evince chiaramente dal combinato disposto degli articoli 4, primo comma, e 10, primo comma, legge n. 91/1981, i criteri definitivi fissati dall'art. 3 non riguardano tutti gli atleti che a qualsiasi titolo ricevono un profitto a fronte delle prestazioni rese, ma soltanto coloro che operano a favore delle società sportive ricevendo dalle stesse il corrispettivo per l'attività agonistica resa [27](#). I rapporti degli atleti che sono invece vincolati contrattualmente a società industriali o commerciali per le quali l'attività agonistica costituisce strumento per il perseguimento di interessi economici (e che per la presenza dello scopo di lucro non risultano inquadrabili tra le società sportive) fuoriescono dall'ambito applicativo della legge n. 91/1981. In questi casi, frequenti in numerosi sport (ad. es.: automobilismo, motociclismo, ciclismo professionistico), la qualificazione del rapporto tra atleta e società è lasciata al diritto comune ed ai generali criteri classificatori [28](#).

E' agevole osservare, dunque, come sia proprio la natura della società ad essere decisiva per il tipo di tutela normativa estensibile ai singoli rapporti lavorativi. La limitazione del raggio d'azione della legge n. 91/1981, ai soli rapporti tra atleti professionisti e società sportive impone, infatti, il repechage degli ordinari criteri codicistici nelle vaste aree del professionismo di fatto la cui organizzazione è stata lasciata all'iniziativa di società aventi finalità esclusivamente lucrative. Dal che deriva una disparità di trattamento non sorretta da adeguata giustificazione perché vengono ad assoggettarsi ad una differenziata disciplina rapporti lavorativi che, per essere contraddistinti da analogo contenuto e dalla stessa rilevanza socio-economica, meriterebbero invece un identico trattamento normativo.

## Gestione e controlli

Le società sportive sono sottoposte all'approvazione ed al controllo sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali, cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI (art. 12, primo comma, legge n. 91/1981).

Il sistema di vigilanza, ora indicato, si rivolge dapprima alle singole delibere riguardanti quegli atti, che non si inseriscono con carattere di normalità nell'esercizio delle attività abitualmente spiegate dalle imprese sportive e che comportano esposizioni finanziarie art. 12, secondo comma, legge n. 91/1981). Si indirizza poi all'intera gestione economica- finanziaria al fine di individuare irregolarità che, se si rivelano gravi, legittimano la federazione competente a richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore (art. 13, primo comma, legge n. 91/1981) [29](#).

La mancata previsione dell'esclusività dei controlli esercitabili dagli organismi sportivi e la specificità della loro funzione, consistente nell'esigenza di porre al riparo lo sport professionistico dal rischio di gestioni poco trasparenti, hanno indotto la giurisprudenza e la dottrina prevalente a ritenere l'azione ex art. 13, legge n. 91/1981, cumulabile con il rimedio dell'art. 2409, codice civile, che, per essere diretto alla tutela delle posizioni dei soci di minoranza e dei terzi (creditori e non) che vengono in rapporto con la società, presenta una diversa ratio ed un diverso ambito applicativo [30](#).

L'indicato concorso nella materia in esame di un duplice ordine di controlli, per la confluenza della normativa specialistica con quella codicistica relativa alla gestione della società di capitali, sembra giustificare la qualificazione delle società sportive come «le società private più controllate nel nostro ordinamento» [31](#) e giustificare l'opinione che evidenzia la sottoposizione della loro gestione «a regole ben più rigide rispetto a quelle del minore emancipato e delle persone giuridiche regolate dagli artt. 14 e seguenti, codice civile» [32](#).

Di fatto, però, una simile duplicazione di controlli ha dimostrato una insoddisfacente capacità di tenuta, non sempre riuscendo a prevenire marcate irregolarità e disinvolute gestioni, sovente causa di bilanci deficitari e di situazioni prefallimentari.

Al pericolo di scarsa funzionalità di un tale sistema non è certo estranea la procedura di formazione degli organismi sportivi cui sono istituzionalmente devoluti compiti di vigilanza, essendo sovente chiamati a fare parte di tali organismi influenti dirigenti delle società controllate, con effetti talvolta negativi in termini di «imparzialità» di funzioni, che dovrebbero essere sempre improntate agli interessi obiettivi dello sport.

Per altro verso, il non facile coordinamento tra i diversi tipi di controllo e la totale assenza di dati normativi sulla delimitazione dei rispettivi ambiti applicativi rischiano per altro verso di provocare una deresponsabilizzazione degli organismi di controllo e di fornire comodi alibi a condotte inerti, suggerite unicamente dal desiderio di evitare l'adozione di provvedimenti impopolari perché diretti a danneggiare sodalizi sportivi aventi ampio seguito [33](#).

## Procedure concorsuali ed estinzione

Un discorso sulle società sportive, che non voglia limitarsi ad un approccio del tutto sommario, non può prescindere da qualche considerazione sulla problematica dell'applicabilità alle suddette società delle procedure concorsuali.

Un indirizzo dottrinario si mostra favorevole ad escludere per le società sportive il ricorso al

fallimento, prospettando il carattere esclusivo del procedimento regolato dall'art. 13 della legge n. 91/1981, in analogia con quanto statuito per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 [34](#). Altro orientamento propone poi di inquadrare la normativa del suddetto articolo 13 nell'ambito della disciplina legale applicata alle imprese commerciali, oggetto di vigilanza in via amministrativa e coattivamente poste in liquidazione, con la conseguente applicabilità degli artt. 194 e seguenti, legge fallimentare, in quanto compatibili [35](#).

Numerose ragioni inducono, però, a condividere l'opposta opinione non potendosi disconoscere nelle società sportive il carattere di imprese commerciali, che le rendono assoggettabili al fallimento, e non potendosi dubitare che per gli aspetti non regolati dalle normative speciali debba essere applicata - qualora non ricorrano motivi di incompatibilità con l'assetto ordinamentale sportivo - la disciplina generale a cui in virtù del codice e delle leggi integrative sono sottoposte le società di capitali [36](#).

Non risulta, infatti, convincente qualsiasi accostamento tra la liquidazione ex art. 13, legge n. 91/1981, e la liquidazione coatta amministrativa perché quest' ultima procedura è appunto interamente devoluta all'autorità amministrativa mentre la prima si caratterizza per la sua natura giudiziaria, in ragione dell'organo che pronuncia e conduce la messa in liquidazione. Per di più distinti risultano essere i presupposti dei due istituti. La liquidazione ex art. 13, che configura una causa di scioglimento della società, si attua dietro richiesta della sola «federazione sportiva nazionale» ed in presenza di «gravi irregolarità di gestione» laddove la liquidazione coatta amministrativa si instaura solo a seguito di accertamento giudiziario dello «stato di insolvenza» sollecitato da «uno o più creditori» (art. 195, legge fallimentare) [37](#).

Comunque il formarsi di opposti indirizzi attesta ancora una volta, anche per quanto riguarda la fase terminale delle società sportive, un non ben chiarito rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo, che ha alimentato sinora incertezze e perplessità sul piano interpretativo ed applicativo, con effetti sicuramente deleteri sull'organizzazione sportiva. E' auspicabile pertanto de iure condendo che si proceda ad un opportuno chiarimento del quadro normativo con l'eliminazione delle notevoli carenze riscontrabili in un settore particolarmente delicato, quale quello attinente alla regolamentazione dello sport professionistico, nel quale si ha l'impressione che il legislatore sia intervenuto con eccessiva disinvoltura (rectius: sportivamente), dribblando le maggiori difficoltà che gli si presentavano e terminando talvolta in ... fuorigioco [38](#).

Note:

1 In tali esatti termini A. Tozzi, Le società sportive (Natura giuridica e problematiche), in Riv. dir. sport., 1989, 175.

2 In questi precisi termini S. Landolfi, Sport ed insolvenza, in Riv. dir. sport., 1987, 257.

3 Così testualmente G. Vidiri, Le società sportive: natura e disciplina, in Giur. it., 1987, IV, 51. Evidenzia G. Marasà, Società sportive e società di diritto speciale, in Riv. soc., 1982, 507, come appaia «davvero farisaico il tentativo di avallare un'immagine del finanziatore dell'attività, cioè dell'azionista delle società sportive, assai simile a quella di un mecenate, interessato solo ai successi della propria squadra e del tutto alieno da (biechi) interessi economici».

4 Cfr., al riguardo, la proposta di legge presentata dal sen. G. Giugni ed altri il 5 luglio 1988. Per un compendio delle varie posizioni emerse in dottrina in ordine al rapporto lavorativo degli atleti professionisti, anche in un'ottica de iure condendo, cfr. AA.VV., Il rapporto di lavoro sportivo, Rimini, 1989, contenente le relazioni svolte su tale tema da P. Fanfani e G. Vidiri in occasione del Convegno tenutosi in Ascoli Piceno il 19 dicembre 1987 ad iniziativa del Centro nazionale di diritto del lavoro

«Domenico Napoletano», Sezione Marche.

5 Cfr. sul punto G. Volpe, Il modello giuridico della società sportiva, in Riv. dir. sport., 1986, 302.

6 Cfr. L. Ghia - G. Vona, Riflessioni sulla natura giuridica delle società sportive (legge n. 91 del 1981), in Temi romana, 1985, I, 691.

7 Vedi in tema, la proposta di legge, n. 265, Aniasi ed altri, presentata il 2 luglio 1987, diretta ad introdurre nell'ambito di una generale riorganizzazione dello sport nel nostro paese «le società d'iniziativa sportiva» (S.I.S.), soggette ad iscrizione in apposito registro istituito presso la cancelleria del tribunale e caratterizzate da assenza di lucro e da responsabilità limitata.

8 Cfr. al riguardo A. Tozzi, op. cit., 320- 323, cui si rinvia per una più completa indicazione delle diverse proposte di legge e delle numerose soluzioni suggerite in dottrina per una migliore regolamentazione delle società sportive. Da ultimo, per l'opportunità dell'utilizzazione del modello della società cooperativa nel settore dello sport dilettantistico, cfr. R. Caprioli, L'associazionismo sportivo dilettantistico e le sue forme giuridiche. Problemi e prospettive, in Dir. giur., 1989, 143 ss.

9 Per tale opinione cfr. per tutti G. Ragusa Maggiore, L'impresa nell'associazione, nella fondazione e nella cooperativa, in Vita not., 1981, 435 ss.; A. Tozzi, op. cit., 196, che esclude, infatti, la possibilità di parlare di sodalizi sportivi come società perché «fare ciò comporterebbe arbitraria mutilazione della causa del contratto di società che prevede, assieme all'attività economica, lo scopo della divisione degli utili».

10 Per questa opinione vedi M.T. Cirenei, Le associazioni sportive società per azioni, in Riv. dir. comm., 1970, 496, cui adde, per l'affermazione che un'associazione quando è titolare d'impresa costituisce nella sostanza una società, cui deve conseguentemente applicarsi la relativa disciplina, F. Langher, Le associazioni sportive, associazione non riconosciute o società?, in Annali della Facoltà di Economia e Commercio di Messina, 1971, 228.

11 Così G. Vidiri, op. cit., 53.

12 Così testualmente N. Irti, L'età della decodificazione, Milano 1986, 27; in argomento vedi pure M. Giorgianni, La morte del codice ottocentesco, in Riv. dir. civ., 1980, I, 52 ss.; M. Casanova, Codice civile ed evoluzione legislativa, ivi, 1982, II, 620 ss.; R. Sacco, Codificare: modo superato di legiferare?, ivi, 1983, I, 117 ss.

13 Cfr. per più articolate argomentazioni su tale punto, G. Vidiri, op. cit., 53-55.

14 Per una acuta ricostruzione del ruolo svolto nel tempo dalla società per azioni e per una puntuale descrizione del suo declino vedi F. Galgano, Le società per azioni, le altre società di capitali, le cooperative, Bologna, 1980, 32 ss.; Id., Le società, Bologna, 1985, 216 ss. Sul finanziamento delle attività produttive vedi per tutti, in dottrina G. Minervini, Il sistema italiano di finanziamento delle imprese, in Giur. comm., 1976, 753 e segg.

15 Per tale opinione vedi S. Landolfi, La legge n. 91 del 1981 e la «emersione» dell'ordinamento sportivo, in Riv. dir. sport., 1982, 36 ss.

16 Sull'affiliazione come atto amministrativo cfr. per tutti M. Barba, Note in tema di affiliazione sportiva, in Riv. dir. sport., 1964, 330 ss.; G. Amato, Problemi costituzionali connessi all'attuale disciplina del CONI, in Giur. it., 1966, I, 911 cui adde C. Fois, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, Commento all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in Nuove leggi civ. comm., 1982, 630 e, più recentemente, G.L. Ghia-G. Vona, op. cit., 696.

17 Così P. Verrucoli, Le società e le associazioni sportive alla luce della legge di riforma (L. 23 marzo 1981, n. 91), in Riv. dir. comm., 1982, I, 151; G. Volpe Putzolu, Società e federazioni sportive,

in Una legge per lo sport?, in Foro it., 1981, V, 308.

18 In tali precisi termini G. Marasà, Le società senza scopo di lucro, Milano, 1984, 407. Considera l'affiliazione condicio sine qua non del riconoscimento civilistico: C. Fois, op. loc. ult. cit..

19 Sulle federazioni sportive, vedi A. Quaranta, Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali, in Riv. dir. sport., 1986, 12 ss., cui adde, da ultimo, per tutti R. Caprioli, Le federazioni sportive nazionali tra diritto pubblico e diritto privato, in Dir. giur., 1989, 1 ss.

20 Per tale opinione cfr. R. Caprioli, op. cit., 29.

21 In questi termini G. Vidiri, op. cit., 56.

22 Cfr. in argomento C. Macrì, Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico, in Riv. dir. civ., 1981, II, 499; S. Landolfi, La legge n. 91 del 1981, cit., 45

23 Su di una ipotesi di revoca per irregolarità gestionali di una società di calcio da parte della FIGC, vedi T.A.R. Lazio 12 dicembre 1987, n. 2126, in Foro it., 1989, III, 40, che attesta dei tempi richiesti per pervenire alla decisione dei ricorsi giurisdizionali in materia.

24 In tema di radiazione dai ruoli federali cfr. T.A.R. Lazio 18 gennaio 1986, n. 103, in Foro it., 1987, III, 174. Per l'indirizzo costante che riconosce, in materia, la competenza del giudice amministrativo sul presupposto che l'attività organizzatoria inerente allo svolgimento dello sport sia espressione del potere pubblicistico delle federazioni vedi per tutte Cass., Sez. Un., 9 maggio 1986, n. 3092, in Foro it., 1986, I, 1251 con osservazioni di C.M. Barone, sul diniego da parte dell'associazione arbitri - settore arbitrale della FIGC - di inclusione di un giovane nei ruoli arbitrali cui adde, per la giurisprudenza di merito, Trib. Trani 17 aprile 1981, in Foro it., 1982, I, 1419, sulla domanda di annullamento della radiazione dai ruoli federali disposta dalla FIGC nei confronti di una società calcistica affiliata.

25 In questi esatti termini D. Duranti, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv. dir. lav., 1983, I, 706. Sull'affermazione che l'art. 2 fornisce del professionismo sportivo una nozione ancorata alla presenza di elementi tali da escludere l'acquisizione di fatto del relativo status, cfr. F. Bianchi D'Urso - G. Vidiri, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in Riv. dir. sport., 1982, 7.

26 Per l'assunto che il legislatore del 1981 ha accordato allo schema del lavoro subordinato un riconoscimento preferenziale, in linea con la ratio della legge n. 91/1981, di estendere la tutela del lavoro dipendente anche agli atleti, onde meglio garantirne i diritti e le libertà personali vedi D. Duranti, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, cit., 700.

27 Per tale opinione cfr. I. Marani Toro, in Atti del II convegno di diritto sportivo, tenutosi a Roma nei giorni 22 e 23 aprile 1982, sul tema Nuovi aspetti negoziali nell'attività sportiva, in Riv. dir. sport., 1983, numero speciale, 98; da ultimo F. Bianchi D'Urso - G. Vidiri, Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali, in Foro it., 1990, I, 3178-3179.

28 Cfr. al riguardo ancora F. Bianchi D'Urso - G. Vidiri, op. loc. ult. cit., e negli stessi sensi A. De Silvestri, Il diritto sportivo oggi, in Dir. lav., 1988, I, 261 nota 58. In giurisprudenza per l'opinione che assegna ai criteri definitivi dell'art. 3 della legge n. 91/1981, spazi applicativi anche al di fuori delle società sportive vedi Cass. 20 aprile 1990, n. 3303, in Foro it., 1990, I, 3169, che ha fatto riferimento a detti criteri per riconoscere la natura autonoma del rapporto tra la Figc e giocatori della squadra nazionale. Sembra invece condividere l'opposto indirizzo diretto a classificare i rapporti tra federazione ed atleti sulla base della disciplina codicistica, e non della specifica normativa dettata dalla legge n. 91, Trib. Milano 3 aprile 1989, in Foro it., 1989, I, 2951, con osservazione di R. Simone.

29 In relazione ai controlli sulle società sportive, vedi per tutti D. Vittoria, Società sportive e controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: la federazione sta a guardare?, in *Foro it.*, 1985, I, 3187 e segg.; Id., I controlli sulle società sportive: le federazioni non li esercitano ma li chiedono al tribunale, ivi 1986, I, 1081 ss.; R. Dabormida, Il controllo giudiziario negli enti di diritto speciale o soggetti a controllo di tipo pubblico: in particolare dell'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società sportive, in *Giur. comm.*, 1988, II, 480 ss.; G. Chiaia Noya, I controlli sulle società sportive (art. 12 legge 23 marzo 1981, n. 91), in *Riv. dir. sport.*, 1989, 438 ss.

30 Per la compatibilità tra controlli federali e giudiziari vedi in dottrina C. Macrì, op. cit., 501; G. Marasà, op. cit., 503, nota 219; M.T. Cirenei, La nuova disciplina in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, in *Legislazione economica* (settembre 1980-settembre 1981), a cura di Vassalli e Visentini, V, Milano 1983, 622, ed ancora V. Salafia, Il controllo giudiziario sulle società di capitali cosiddette sportive, in *Corr. giur.*, 1984, 681 ss., per il quale le federazioni sono legittimate a sollecitare la procedura prevista dall'art. 2409, codice civile, in aggiunta ai soggetti ivi indicati. In giurisprudenza tra le altre Trib. Taranto 4 dicembre 1984, in *Foro it.*, 1985, I, 318; Trib. Genova 22 aprile 1985, ivi, 1986, 1081; Trib. Napoli 20 maggio 1986 in *Le Società* n. 12, 1986, 1357 e in *Foro it.* 1987, 1604; App. Campobasso 12 maggio 1990, in *Le Società* n. 8, 1990, 1113.

31 Per tale opinione G. Volpe Putzolu, Società e federazioni sportive cit., 310; Id., Oggetto «sociale» ed esercizio dell'impresa nelle società sportive, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 340-341.

32 Così C. Fois, op. cit., 641.

33 Per l'affermazione che nel settore del calcio professionistico - nonostante l'introduzione di un nuovo organismo di controllo (CO.VI.SO.C - Commissione per la vigilanza ed il controllo delle società sportive professionistiche) dotato di incisivi poteri - permane una divaricazione tra un sistema astrattamente garantistico ed un assetto organizzativo delle società non di rado marcato da zone di irregolarità, cfr. G. Vidiri, Controllo della federazione sulle società sportive, in *Le Società* n. 8, 1990, 1113 ss. Per le ragioni della scarsa efficacia in campo economico del controllo federale vedi A. Tozzi, op. cit., 320.

34 Per tale opinione vedi D. Vittoria, La liquidazione necessaria delle società sportive e i rapporti con il fallimento, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 25.

35 In questi sensi vedi M. Sandulli, Società sportive e procedure concorsuali, in *Dir. fall.*, 1989, I, 687 ss.

36 Per l'assoggettabilità delle società sportive al fallimento cfr. G. Marasà, Le società senza scopo di lucro, cit., 509 e nota 219; R. Nicolò, Problemi di diritto societario nell'ordinamento sportivo, Atti del II Convegno di diritto sportivo, in *Riv. dir. sport.*, 1983, numero speciale, 174-175. In giurisprudenza seguono tale orientamento Trib. Savona 18 gennaio 1982, in *Riv. dir. comm.*, 1982, II, 245; Trib. Venezia 24 marzo 1983 e 4 giugno 1984, in *Il Fallimento* 1985, 196; Trib. Taranto 11 aprile 1985 (inedita); contra Trib. Salerno 14 aprile 1977, in *Giur. merito* 1977; Trib. Verona 23 febbraio 1991, (inedita). Per una attenta ed esauriente disamina della giurisprudenza e delle diverse opinioni dottrinarie in materia cfr. D. Vittoria, Il fallimento dell'impresa sportiva, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, 66 ss.

37 Così G. Vidiri, Le società sportive, cit., 64.

38 Almeno a livello definitorio la legge n. 91/1981, non ha avuto una favorevole accoglienza essendosi infatti parlato di «una legge malfatta ... non tanto per i fini perseguiti, quanto per le soluzioni tecnico-giuridiche adottate» (così: F. Bianchi D'Urso - G. Vidiri, La nuova disciplina del

lavoro sportivo, cit., 5) ed ancora di «legge disorganica e superficiale» ed «infiorata, più del normale, da scorrettezze terminologiche e concettuali» (così: A. e I. Marani Toro, Problematiche della legge n. 91 del 1981, Atti del II Convegno di diritto sportivo, cit., 16). Nella stessa direzione critica vedi S. Graselli, L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti, in Sport-Industria-Fisco, La riforma del diritto dello sport, Ipsoa, 1982, che segnala «stranezze» (pag. 116), «anomalie» (pagg. 120 e 124), «punti sorprendenti» (pag. 123) e «strane conseguenze» (pag. 124), ed ancora A. De Silvestri, op. cit., 263, che evidenzia come non manchino «dubbi ed incertezze».